

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Art. 1

Costituzione, denominazione e durata

- a) È costituita un’associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (*ONLUS*), sotto la denominazione “Amici nella gioia ONLUS”.
- b) L’eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

- a) La ONLUS non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di apportare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.
- b) L’attività principale della ONLUS sarà costituita dall’organizzare o partecipare ad eventi di carattere musicale, con particolare attenzione al genere Gospel, quali concerti corali e spettacoli, grazie ai quali potranno essere raccolte offerte e donazioni. La stessa potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie.
- c) Le offerte e le donazioni indicate al punto precedente saranno destinate a sostenere progetti che verranno proposti dal Consiglio di amministrazione ed in seguito approvati dalla Assemblea dei soci. I principali destinatari potranno essere:
 - 1. associazioni umanitarie a sostegno delle popolazioni in difficoltà;
 - 2. associazioni a sostegno di persone con difficoltà fisiche, psichiche ed economiche;
 - 3. particolari situazioni di disagio familiare;
 - 4. ricerca medica;
 - 5. iniziative parrocchiali.

Art. 3

Sede

La ONLUS ha sede in Gassino T.se (TO), Via Monte Bianco n. 6/2.

Art. 4

Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale

- a) Il patrimonio è costituito da:
1. beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà della ONLUS;
 2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 3. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
- b) Le entrate della ONLUS sono costituite da:
1. quote associative e contributi degli Aderenti;
 2. contributi di privati;
 3. dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
 4. donazioni e lasciti testamentari;
 5. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).
- c) In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 5

Membri dell'Associazione

- a) Sono soci dell'Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
- b) I soci si suddividono in due categorie:

1. Socio attivo, colui che partecipa attivamente alle iniziative promosse dall'Associazione. Ha diritto di voto;
 2. Socio simpatizzante, colui che sostiene l'Associazione dando impulso alle iniziative promosse, anche tramite contributi economici. Non ha diritto di voto.
- c) I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- d) L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo. Ad essi potranno solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione, le spese vive effettivamente relative alle attività prestate.
- e) La qualità di socio si perde per decesso, recesso, dimissioni, mancato versamento della quota annua associativa o indegnità, senza la restituzione della quota associativa versata; l'indegnità deve essere sancita dall'assemblea dei soci.
- f) I soci sono obbligati:
1. ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 3. a versare la quota annua associativa.
- g) I soci attivi hanno diritto di accedere alle cariche associative.

Art. 6

Esercizio sociale

- a) L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio il Presidente del Consiglio di amministrazione predispose il bilancio consuntivo, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
- b) Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.

Art. 7

Il Consiglio di amministrazione

- a) L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiori a 3 (tre) e non superiori a 7 (sette), eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario. Al Presidente non spetta alcun compenso.
- b) Il Consiglio si riunisce:
1. ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
 2. quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
 3. comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale.
- c) Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- d) Il Consiglio:
1. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
 2. redige i bilanci e li presenta all'assemblea;
 3. compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione;
 4. delibera l'entità della quota associativa annuale;
 5. si esprime sui ricorsi relativi alle reiezioni di domanda di ammissione di nuovi Associati.
- e) Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli cura inoltre l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.

- f) In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le funzioni indicate al punto precedente, spettano al Vice-Presidente tramite una delega sottoscritta dal Presidente stesso.

Art. 8

L'Assemblea

- a) L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- b) I soci attivi devono essere convocati in assemblea dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- c) L'assemblea può essere inoltre convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci attivi.
- d) L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
- e) L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi, sulla nomina del Consiglio di amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci attivi in regola nel pagamento della quota annuale.
- f) Ogni socio attivo ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
- g) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da un socio nominato dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

Art. 9

Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra ONLUS operante in analogo settore.

Art. 10

Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice civile.

Modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria riunitasi in data 21/01/2009

Firme del consiglio di amministrazione in carica:

Bruera Delia, C.F. BRRDLE77L46L219R

Coltiletto Marco, C.F. CLTMRC80P03L219P

Fenoglio Roberto, C.F. FNGRRT84B12L219W

Fenoglio Stefano, C.F. FNGSFN80R17L219M

Gatti Stefania, C.F. GTTSFN66C47L219V

Signori Stefano, C.F. SGNSFN77E12C665B

Varetto Vera, C.F. VRTVRE77B48L219D
